

BILANCIO

Bilancio 2021: le condizioni per la redazione del bilancio abbreviato o delle micro-imprese

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In fase di predisposizione del **bilancio 2021**, va valutata la possibilità di redigere lo stesso nella **forma abbreviata**, disciplinata dall'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), o nella **forma prevista per le micro-imprese**, di cui all'[articolo 2435-ter cod.civ.](#), con le evidenti **semplificazioni** previste dalle citate norme; semplificazioni che non riguardano solo la **stesura** dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), ma anche **l'applicazione dei criteri di valutazione**.

In deroga al **criterio del costo ammortizzato** previsto dall'[articolo 2426 cod. civ.](#), le società che redigono il bilancio in forma abbreviata/micro possono infatti iscrivere i **titoli al costo d'acquisto**, i **crediti al valore di presumibile realizzo** e i **debiti al valore nominale**.

Va in ogni caso evidenziato che, al di là della possibilità concessa dal legislatore, dal punto di vista civilistico, vi è sempre **la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di rango superiore** rispetto a quella in cui si ricade.

Passando all'ambito soggettivo, possono redigere il bilancio in forma abbreviata o quello per le micro-imprese, le società che **non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati** e che **non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri** (non necessariamente coincidenti) nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero **in due esercizi consecutivi**:

| Parametri | Bilancio micro imprese | Bilancio abbreviato |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| Totale attivo | 175.000 euro | 4.400.000 euro |
| Ricavi vendite e prestazioni | 350.000 euro | 8.800.000 euro |
| Dipendenti occupati in media durante l'esercizio | 5 unità | 50 unità |

Nel caso di **società neocostituita**, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel **primo esercizio di attività**: la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata/micro sussiste già per il bilancio **relativo al primo esercizio** in cui non sono superati due dei limiti indicati, sulla base di una verifica che può essere fatta chiaramente solo a posteriori.

Ad esempio, una società **costituita nel corso del 2021** potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata **già a partire dal 2021** in caso di mancato superamento di almeno due delle soglie nello stesso esercizio.

La definizione dei “**due esercizi consecutivi**” per le società in attività ha fatto invece sorgere alcuni dubbi interpretativi nell’individuare **l’esercizio a decorrere dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata**.

La dottrina prevalente, tra cui **Assonime** con la circolare 9/2009, ha riconosciuto la **possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata** già a partire dal **secondo esercizio consecutivo** in cui le condizioni richieste sono rispettate: una società potrebbe farlo **a partire dal bilancio 2021**, se almeno **due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2020 e 2021**.

Più **prudenziale** l’orientamento del **CNDCEC** che, con il **documento di novembre 2012**, ritiene più opportuno avvalersi della **facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata** a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti: una società potrebbe farlo a partire dal **bilancio 2021**, se almeno due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli **esercizi 2019 e 2020**.

In tal senso anche la **Fondazione Nazionale Commercialisti** nel **documento del 15 gennaio 2016 e del 30 settembre 2016**.

Per quanto riguarda invece il **passaggio dal bilancio abbreviato a quello ordinario**, il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati, non necessariamente coincidenti, per una società che redige il bilancio in forma abbreviata **non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria**: l’obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, **sono superati 2 dei 3 citati parametri**, che possono anche non essere gli stessi.

Per quanto riguarda la definizione dei parametri di riferimento:

- il totale dell'**attivo patrimoniale** deve essere considerato **al netto dei fondi rettificativi** (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono; si determina pertanto **sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo**;
- quanto al **secondo parametro**, vanno considerati **solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche (voce A.1 del conto economico)**, da computarsi **al netto di resi, sconti, abbuoni e premi**;
- per quel che concerne i **dipendenti** occupati, il numero medio va calcolato **effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio**.

Quindi ad esempio nel caso di 45 dipendenti impiegati per 120 giorni e 55 dipendenti per 245, i dipendenti occupati in media durante l'esercizio vanno così calcolati: $[(45 * 120) + (55 * 245)] / 365 = 51,71$.

Inoltre, nel caso di impiego di **lavoratori part-time**, essi sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.